

Imola, 23/05/2022

ESONERO CONTRIBUTIVO 0,8% AI LAVORATORI DIPENDENTI: APPLICAZIONE DALLE BUSTE DI MAGGIO 2022

L'articolo 1, comma 121 della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) dispone, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, una riduzione dell'aliquota contributiva nella misura di 0,8 punti percentuali per i lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro.

Misura

L'esonero in esame consiste, come anticipato, in una **riduzione dello 0,8%** dell'aliquota di calcolo dei contributi previdenziali **IVS a carico del lavoratore**, fermo restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

A titolo esemplificativo, qualora l'aliquota IVS a carico lavoratore sia pari al **9,19%**, per il periodo di spettanza dell'esonero e rispettando le ulteriori condizioni, questa potrà essere ridotta di 0,8 punti percentuali: l'aliquota effettiva a carico lavoratore sarà quindi pari all'**8,39%**.

La riduzione trova applicazione anche agli **apprendisti**.

Durata

La riduzione dell'aliquota IVS spetta per i periodi di paga **dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022**.

Poichè le procedure Inps e dei software sono appena state definite, lo sgravio troverà applicazione **dalle buste paga di competenza Maggio 2022**.

Nella stessa busta di maggio 2022 saranno recuperati anche eventuali arretrati per le mensilità da gennaio ad aprile, motivo per il quale si potrebbe avere una retribuzione netta più alta rispetto a quella solitamente percepita dal lavoratore.

Computo della retribuzione imponibile limite

La riduzione dell'aliquota IVS spetta a condizione che la **retribuzione imponibile previdenziale** del lavoratore, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, **non ecceda l'importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato**, per la competenza del mese di dicembre, **del rateo di tredicesima**.

Nel merito, l'INPS precisa che la soglia di euro 2.692,00 fissata dalla norma è su base mensile: ciò comporta che la verifica del rispetto della predetta soglia e, conseguentemente, l'applicazione dell'esonero dello 0,8% avviene su base mensile. Pertanto, si potrebbero avere mesi nei quali il lavoratore beneficia

dell'esonero (mesi nei quali viene rispettata la soglia di imponibile) e mesi nei quali, invece, l'esonero non viene riconosciuto (mesi nei quali la soglia di imponibile viene superata).

Con riferimento all'erogazione della **tredicesima mensilità** , la norma prevede che l'importo mensile di 2.692,00 euro debba essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. La riduzione dell'aliquota a carico del lavoratore sarà quindi riconosciuta, nel **mese di dicembre 2022** ,

- o **sia** sulla **retribuzione di competenza** del mese, se inferiore o uguale al limite di 2.692,00 euro,
- o **sia** sull'importo della **tredicesima mensilità** corrisposta nel medesimo mese, se inferiore o uguale a 2.692,00 euro.

Qualora la tredicesima mensilità sia **corrisposta a ratei** nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese) sia inferiore o uguale al limite di 2.692,00 euro, sarà possibile applicare l'esonero anche sui ratei di tredicesima, qualora l' **importo** dei suddetti **ratei** nel mese di erogazione **non sia superiore a 224 euro** (pari a euro 2.692,00/12).

Un discorso a sé va fatto per la quattordicesima mensilità ovvero per le mensilità ulteriori eventualmente previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. La norma istitutiva dell'esonero, con riferimento all'ambito applicativo di quest'ultimo, non include espressamente le suddette mensilità ma la sola tredicesima. Ciò porta ad escludere, quindi, l'applicazione dell'esonero dello 0,8% sulla quattordicesima e su eventuali ulteriori mensilità previste contrattualmente.

ATTENZIONE:

- lo sgravio viene riconosciuto automaticamente senza bisogno di richieste da parte del datore di lavoro o del lavoratore;
- qualora spettante, l'applicazione dello sgravio è automatica e obbligatoria;
- il calcolo dei limiti di spettanza o meno viene fatto accuratamente mese per mese dal nostro gestionale: se lo sgravio non c'è significa che non è applicabile.
- Lo sgravio, pur aumentando la retribuzione netta del lavoratore, non comporta costi aggiuntivi per il datore poiché va solamente a ridurre i contributi a carico del lavoratore, lasciando invariato il carico contributivo a carico del datore.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.